



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Ordinanza Sindacale n° 23 del 09/04/2019

OGGETTO: MISURE DI SORVEGLIANZA INTENSIFICATA PER LA TSE- AZIENDA AGRICOLA BORZÌ SALVATORE

SINDACO

- Vista la propria Ordinanza Sindacale n. 21 del 5 aprile 2019 con la quale è stata disposta l' estinzione del focolaio di scrapie classica nell'allevamento ovicaprino registrato con il Cod. Az. IT_013CT334 sito in C.da FRANCHETTO -TURCISI del Comune di CASTEL DI IUDICA, di proprietà del Sig. Borzì Salvatore nato a Nicolosi il 10/06/1975 e residente in Via A. Gramsci n 16 del Comune di Belpasso;
- Visto il DM 08/04/1999 “ Norme per la profilassi della Scrapie negli allevamenti ovini e caprini” e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Reg CEE 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e s.m.i..
- Visto il Regolamento CE n. 1069/2009;
- Visto il Reg. CE 630/2013 punto 3 “Misure da applicarsi nell'azienda successivamente all'abbattimento degli animali suscettibili (abbattimento selettivo);
- Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R.320/54;

Considerata la necessità di tutelare la salute pubblica;

ORDINA

- Al Sig. . Borzì Salvatore nato a Nicolosi il 10/06/1975 e residente in via A. Gramsci n 16 del Comune di Belpasso, Codice Fiscale **BRZSVT75H10F890G** proprietario degli ovini detenuti presso l'azienda di C.da FRANCHETTO-TURCISI del Comune di CASTEL DI IUDICA , il rispetto delle misure sanitarie integrative di cui al punto 3 del Reg.(UE) 630/2013 e precisamente:

❖ **Punto 3.1** L'azienda è sottoposta a un protocollo di sorveglianza intensificata della TSE eseguito, conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio di cui al capitolo C, parte 3, punto 3.2, dell'allegato X, Reg Ce 630/2013 su tutti gli animali di seguito elencati di età superiore a 18 mesi eccettuati gli ovini del genotipo ARR/ARR:

- a. gli animali detenuti nell'azienda al momento della conferma del caso di TSE
- b. gli animali morti o abbattuti nell'azienda, ma non abbattuti nel quadro di una campagna di eradicazione della malattia.

❖ **Punto 3.2** Nell'azienda possono essere introdotti soltanto i seguenti animali:

- a. ovini maschi del genotipo ARR/ARR
- b. ovini femmine aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ
- c. caprini, purché dopo il depopolamento si sia proceduto alla pulizia e disinfezione di tutti i ricoveri degli animali nell'azienda.

❖ **Punto 3.3** Nell'azienda possono essere utilizzati soltanto i seguenti montoni da riproduzione e il seguente materiale germinale ovino:

- a) ovini maschi del genotipo ARR/ARR;
- b) sperma di montoni del genotipo ARR/ARR;
- c) embrioni portatori di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ.

❖ **Punto 3.4** Il movimento di animali dall'azienda è consentito ai fini della distruzione oppure è soggetto alle seguenti condizioni:

a) i seguenti animali possono essere spostati dall'azienda per ogni finalità, compresa la riproduzione:

— ovini ARR/ARR;

— pecore portatrici di un allele ARR e di nessun allele VRQ, purché lo spostamento avvenga verso altre aziende sottoposte a restrizioni a seguito dell'applicazione delle misure di cui al punto 2.2.2, lettera c) o d) del Reg UE 630/2013;

--- caprini, purché lo spostamento avvenga verso altre aziende sottoposte a restrizione a seguito dell'applicazione delle misure di cui al punto 2.2.2 lett. c) o d);

b) i seguenti animali possono essere spostati dall'azienda per essere inviati alla macellazione immediata per il consumo umano:

— ovini portatori di almeno un allele ARR;

— caprini;

— agnelli e capretti di età inferiore a tre mesi il giorno della macellazione;

— tutti gli animali, se lo Stato membro ha deciso l'applicazione delle deroghe di cui al punto 2.2.2, lettera b) i) e al punto 2.2.2, lettera c) i);

c) qualora lo Stato membro decida in tal senso, gli agnelli e i capretti possono essere spostati verso un'altra azienda, ubicata nel suo territorio, al solo scopo dell'ingrasso prima della macellazione, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

— l'azienda di destinazione non contiene ovini o caprini diversi da quelli destinati all'ingrasso prima della macellazione;

— al termine del periodo di ingrasso, gli agnelli e i capretti provenienti dalle aziende soggette alle misure di eradicazione sono trasportati direttamente a un macello ubicato nel territorio dello stesso Stato membro per essere macellati entro i dodici mesi di età.

❖ **3.5.** All'azienda continuano ad applicarsi le restrizioni di cui ai punti da 3.1 a 3.4:

a) fino alla data in cui tutti gli ovini dell'azienda abbiano conseguito lo stato genotipico ARR/ARR, purché nell'azienda non siano detenuti caprini, oppure

b) per un periodo di due anni dalla data di esecuzione completa delle misure di cui al punto 2.2.2, lettera c), purché durante tale periodo biennale non sia individuato alcun caso di TSE diverso dalla scrapie atipica. Se durante tale periodo biennale viene confermato un caso di scrapie atipica, l'azienda è sottoposta anche alle misure di cui al punto 2.2.3.

DELEGA

Il Veterinario Ufficiale dell' Unità Operativa di Sanità Pubblica Veterinaria del Distretto di Palagonia a:

• autorizzare, ai sensi dell'art.14 del Reg. Pol. Vet. approvato con D.P.R. 8/2/54 N.320, e successive modificazioni, lo spostamento degli animali dal predetto allevamento per la macellazione in vincolo sanitario per i capi superiore ai 18 mesi di età e con genotipo diverso dall'allele ARR/ARR che dovranno essere sottoposti al test post mortem per la scrapie al momento della macellazione.

La presente ordinanza va notificata:

• **Sig. Borzì Salvatore nato a Nicolosi il 10/06/1975 e residente a Belpasso in Via A. Gramsci n. 16.**

La presente ordinanza sarà revocata trascorsi 2 anni a decorrere dalla data dell'ultimo abbattimento avvenuto in data 14/01/2019 o dopo che tutti gli ovini presenti in azienda abbiano l'allele ARR/ARR e non sono presenti caprini.

Il Servizio Veterinario (area "A" ; "B"; "C") , i tecnici della prevenzione dell'ASP di Catania sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e possono avvalersi, quando necessita, della collaborazione delle forze di Polizia e del Comando Carabinieri della tutela della salute (NAS).

Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata osservanza alle prescrizioni della presente ordinanza, costituisce violazione dell'art. 358 del T.U.LL.SS. R.D. n. 1265 del 27/07/1934 sanzionato dall'art. 16, comma 1, del D.L. 22/05/1999, n. 196.

Avverso la presente ordinanza, in ottemperanza delle vigenti normative, si può ricorrere, entro i termini previsti, al Tribunale Amministrativo sezione di Catania (TAR) o in alternativa è concesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Castel di Iudica, 09/04/2019

Sindaco
STRANO RUGGERO / ArubaPEC S.p.A.